

# FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI OSTETRICHE

## CODICE DEONTOLOGICO DELL'OSTETRICA/O

Approvato dal Consiglio Nazionale  
nella seduta del 10/11 marzo 2000

### INTRODUZIONE

L'ostetrica/o, munita/o del titolo abilitante, è il professionista sanitario il cui campo di attività e di responsabilità è determinato da:

- Decreto Ministeriale del relativo Profilo Professionale
- Ordinamento Didattico del rispettivo corso di D.U. e Formazione post-base
- Codice Deontologico  
come sancito dalla Legge 26/2/99 n°42.

Il presente Codice indica i principi e le regole che l'ostetrica/o deve osservare, nell'interesse esclusivo degli assistiti, ai fini del corretto esercizio della professione, ovunque e in qualunque forma svolta.

I principi e le regole di correttezza che contraddistinguono lo svolgimento eticamente responsabile dell'attività professionale, secondo il presente Codice, devono ispirare i comportamenti dell'ostetrica/o in ogni momento della sua vita di relazione.

E' compito dei Collegi Provinciali trasmettere a ciascuna/o iscritta/o le norme del presente Codice: la mancata conoscenza dei contenuti o la sua inosservanza da parte dell'ostetrica/o non esonera la/o stessa/o dalle responsabilità disciplinari.

L' inosservanza delle Leggi dello Stato come anche gli abusi, le omissioni o fatti comunque disdicevoli per la professione sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dal vigente ordinamento giuridico, tenuto conto della gravità dell'infrazione.

### 1. PREMESSA

1.1 In ambito ostetrico-neonatale -ginecologico, l'ostetrica/o si pone come obiettivo ogni intervento volto alla promozione, tutela e mantenimento della salute globale della persona rispetto agli eventi e fenomeni della

sfera sessuale/riproduttiva relativi al ciclo vitale ( nascita, infanzia, adolescenza, periodo fertile, gravidanza, parto, climaterio e menopausa ), con piena autonomia e responsabilità per quanto è di sua competenza.

1.2 Al fine di aiutare il recupero della salute della donna, del neonato e della famiglia, l'intervento dell'ostetrica/o si integra con le attività di altri professionisti:

- durante l'evoluzione della gravidanza patologica, il travaglio / parto distocico e in tutto il puerperio patologico;
- nell'attività di prevenzione socio-sanitaria, anche sessuale e di riabilitazione;
- di fronte a qualsiasi evento patologico neonatale e ginecologico.

## 2. DOVERI GENERALI

2.1 Nell'esercizio dell'attività professionale l'ostetrica/o opera secondo scienza e coscienza, ispirandosi in ogni momento ai valori etici fondamentali della professione e attenendosi alle conoscenze scientifiche validate e aggiornate, nonché ad eventuali indicazioni suggerite dalla Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche.

2.2 L'ostetrica/o ha il dovere di curare con assiduità il proprio aggiornamento scientifico e tecnico, nel quadro di un processo di adeguamento continuo delle proprie conoscenze e competenze lungo l'intero arco della vita professionale.

Ha inoltre il dovere di contribuire alle attività di formazione e aggiornamento.

2.3 L'ostetrica/o promuove, attraverso gli opportuni strumenti, il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate.

2.4 L'ostetrica/o, al fine di contribuire al progresso scientifico, di perfezionare l'esercizio della professione e di migliorare l'assistenza, s'impegna nell'attività di ricerca nel rispetto dei principi etici.

2.5 L'ostetrica, in base alla consapevolezza del livello di esperienza maturata ed al grado di competenza richiesta dal caso, richiede l'opportuna consulenza o l'immediato trasferimento della persona assistita in una struttura di cura appropriata, non esimendosi dal praticare comunque le iniziali ed inderogabili misure d'emergenza.

2.6 L'ostetrica/o deve sempre rispondere alla richiesta di bisogno di salute, anche quando questa esuli dalla sua abituale attività o comporti disagio o rischio personale.

Nei casi di urgenza deve attivarsi tempestivamente per assicurare una adeguata assistenza.

Il rifiuto di prestare soccorso costituisce in tali casi grave mancanza deontologica.

2.7 L'ostetrica/o deve salvaguardare in ogni circostanza la dignità e il decoro della professione, assumendo come unico valore di riferimento la tutela della vita e della salute, intesa come diritto della madre, del bambino, della coppia nell'interesse della collettività.

2.8 L'ostetrica/o rende nota al pubblico la propria attività professionale nelle forme e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti in materia di pubblicità sanitaria rendendosi responsabile delle proprie dichiarazioni.

Sono comunque vietati i messaggi suggestivi e ingannevoli o che assumano le caratteristiche della pubblicità commerciale.

L'ostetrica/o è tenuta in ogni caso a richiedere il preventivo nulla osta del proprio Collegio sull'informazione che intende diffondere.

2.9 L'ostetrica/o che venga a conoscenza di prestazioni professionali effettuate da persone non abilitate è obbligata a farne denuncia al Collegio di appartenenza.

### 3. RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA

3.1 L'ostetrica/o impronta la propria opera professionale nel rispetto dei diritti umani per salvaguardare la libertà e la dignità della persona assistita; prescindendo da ogni distinzione di nazionalità, di razza, di condizione sociale e di appartenenza religiosa o ideologica.

3.2 L'ostetrica/o assiste e consiglia la persona assistita riconoscendole di esprimere le proprie scelte e favorisce la sua partecipazione attiva nelle decisioni, informandola in modo chiaro ed esauriente sul proprio stato di salute e dei mezzi per mantenerlo e su tutte le pratiche ed i provvedimenti socio-assistenziali ritenuti necessari.

3.3 Fermo restando l'informazione prescritta dal paragrafo 3.2, l'ostetrica/o ha il diritto-dovere di acquisire il consenso informato prima di intraprendere sulla persona qualsiasi atto professionale.

Il consenso è espresso in forma scritta nei casi previsti dalla Legge.

3.4 L'interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi in cui è ammessa dalla legge, costituisce grave infrazione deontologica specialmente se compiuta a scopo di lucro.

L'ostetrica/o obietttrice di coscienza può rifiutarsi di intervenire nella interruzione volontaria della gravidanza, semprechè non sussista una situazione di imminente pericolo per la vita della donna che non possa essere fronteggiata da altra/o collega.

3.5 L'ostetrica/o deve mantenere il segreto su quanto viene a sua conoscenza nello svolgimento dell'attività professionale, nonchè sulle prestazioni assistenziali effettuate.

L'obbligo del segreto non viene meno a seguito della morte della persona.

La rivelazione è lecita, oltre che per ottemperare a specifici obblighi giuridici, soltanto quando sia richiesta o autorizzata dalla persona o dal suo legale rappresentante, ovvero quando sia imposta dalla necessità di salvaguardare la vita o la salute della persona medesima o di terzi, ferma restando in quest'ultima ipotesi la preventiva autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, se richiesta dalla normativa in materia.

La rivelazione costituisce infrazione deontologica più grave se compiuta a fine di lucro proprio o altrui o se ne derivi nocimento per la persona assistita o per altri.

3.6 L'ostetrica/o deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso concernenti la persona assistita e i componenti della sua famiglia, nel diritto della privacy con particolare riguardo ai dati sensibili.

Nell'interesse esclusivo della persona assistita, la documentazione clinica che la concerne deve essere messa a disposizione della medesima o di altro soggetto da essa indicato per iscritto.

3.7 L'ostetrica/o, ove richiesto, assicura il rispetto del diritto della madre a conservare l'anonimato riguardo al prodotto del concepimento e al parto.

3.8 Nell'attività libero professionale si applica il principio dell'intesa diretta con la persona assistita, fermo restando che la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione nonché alle indicazioni tariffarie dell'organo professionale.

L'ostetrica/o deve far conoscere all'assistita il suo onorario concordandone preventivamente l'ammontare, possibilmente per iscritto.

L'ostetrica/o può svolgere a titolo gratuito la sua attività purchè ciò non costituisca concorrenza sleale, illecito accaparramento di clientela e/o illecita attività economica.

#### 4. RAPPORTI CON COLLEGHE/I E ALTRI OPERATORI

4.1 Il rapporto tra ostetriche/ci deve ispirarsi ai principi di reciproco rispetto e della cooperazione nell'espletamento dell'attività professionale, indipendentemente dai ruoli funzionali ricoperti.

L'ostetrica/o, investita di compiti direttivi o di coordinamento, deve coinvolgere le/i colleghe/i nelle attività istituzionali, evitando il ricorso ad atteggiamenti autoritari ma privilegiando un leale confronto, favorendo così un lavoro di équipe.

Eventuali diversità di opinioni in nessun caso devono riflettersi a danno delle persone assistite.

4.2 L'ostetrica/o riconosce e rispetta il ruolo, le prerogative e la dignità professionale degli altri operatori sanitari, pretendendo uguale rispetto nei suoi confronti.

L'ostetrica/o, ovunque agisca, deve collaborare con gli altri professionisti alla realizzazione di programmi nell'ambito dell'assistenza, della formazione, dell'aggiornamento, della ricerca e dell'organizzazione del lavoro.

4.3 L'ostetrica/o si impegna a tutelare la dignità personale e professionale propria e di tutte le colleghe sia in ambito lavorativo che sociale.

E' vietato all'ostetrica porre in essere iniziative o pratiche di sleale concorrenza.

4.4 L'ostetrica/o ha il diritto-dovere di osservare il proprio Codice Deontologico anche nel contesto internazionale.

4.5 L'ostetrica/o ha il diritto-dovere di segnalare al Collegio ogni abuso o comportamento delle/dei colleghe/i contrario alle regole fissate dal presente Codice.

## 5. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SANITARIE E CON IL COLLEGIO

5.1 Nell'esercizio della professione alle dipendenze di terzi o in qualità di socia/o l'ostetrica/o deve contribuire, con il suo quotidiano impegno, ad assicurare l'efficienza del servizio e il corretto impiego delle risorse, la qualità delle prestazioni e il rispetto dei diritti delle persone assistite.

E' suo peculiare dovere segnalare agli organi competenti le carenze e le disfunzioni della struttura in cui opera, formulando, nei limiti del possibile, proposte atte a favorirne il superamento.

5.2 Per la doverosa tutela della dignità sua personale e della professione, l'ostetrica/o deve respingere qualunque tentativo di imposizione di comportamenti non conformi ai principi e ai doveri deontologici, dandone immediata notizia al Collegio professionale, onde siano salvaguardati i diritti propri e della comunità.

Nell'attesa della composizione della vertenza, deve assicurare il servizio, salvo nei casi di grave violazione dei diritti delle persone assistite e della dignità e indipendenza della professione.

5.3 L'ostetrica/o, anche se libera professionista, non deve sottrarsi alle iniziative di interesse collettivo e deve dare, se richiesto dall'autorità sanitaria, il proprio contributo alla realizzazione di programmi di prevenzione e di tutela della salute.

5.4 L'ostetrica/o, in quanto obbligatoriamente iscritta all'Albo professionale, è tenuta - qualunque sia la forma di esercizio della professione - alla massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il Collegio professionale, ottemperando alla tempestiva comunicazione del cambio di domicilio, alle convocazioni della Presidente e al dovere-diritto di voto per l'elezione degli organi collegiali.

L'iscritta/o presso altro Collegio è tenuta a rispondere alla convocazione della Presidente del Collegio nella cui circoscrizione esercita la professione, la quale deve a sua volta informare la Presidente del Collegio di appartenenza, circa i motivi della convocazione e le risultanze del colloquio ai fini delle conseguenti valutazioni di competenza.

Nell'ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilità dell'ostetrica/o convocata/o dalla Presidente costituisce ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari.

5.5 I dirigenti degli organismi di rappresentanza di categoria, oltre ad essere portatori di un'etica personale e professionale, devono garantire un livello di preparazione legislativo, gestionale e relazionale al fine di favorire processi comunicativi efficaci, una democratica ed attiva gestione degli organismi, sapendo interpretare e valorizzare le specificità e soggettività dei propri iscritti, facendosi carico delle relative problematiche.

5.6 I dirigenti dei Collegi e della F.N.C.O. devono avere un costante, leale e fattivo rapporto di collaborazione per l'adozione di linee politiche comuni indirizzate alla crescita della categoria nell'interesse della collettività.

5.7 Costituisce grave mancanza deontologica l'ingiusta o immotivata denigrazione da parte dell'iscritta degli organi collegiali democraticamente eletti.

